



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 03/04/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 marzo 2013, n. 363

Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152” nelle zone ordinarie.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura, confermata dal Dirigente Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

VISTA la Direttiva 1991/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la L.R. 28/05/1995, n. 29 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali”;

VISTO il “Codice di buona pratica agricola” (CBPA), di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro delle Politiche Agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n.102 del 4 maggio 1999;

VISTO il Decreto Legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell’art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n.88;

VISTA la Direttiva 2000/60/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;

VISTO l’Accordo 1° luglio 2004 tra il Ministro della salute, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 24 luglio 2004, recante indicazioni applicative sulla gestione sanitaria dello stallatico;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, recante norme in materia ambientale, ed in particolare l’articolo 112 che prevede l’emanazione di un Decreto ministeriale che definisce criteri e norme tecniche generali sulla base dei quali le regioni disciplinano le

attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento nonché delle acque reflue come identificate dallo stesso articolo, e l'articolo 185 che disciplina i limiti al campo di applicazione del predetto decreto, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152", che prevede il recepimento a livello regionale dei criteri e delle norme tecniche generali per disciplinare l'utilizzazione agronomica dei suddetti effluenti, di cui all'art. 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/06 (ex 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152);

VISTA la DGR n. 19 del 23/01/2007 recante "Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati - Attuazione della Dir. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";

VISTA la DGR n. 1317 del 3/06/2010 recante "Conferma designazione e perimetrazione Zone vulnerabili ai nitrati – Attuazione della Dir. 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole";

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera f), che disciplina l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva delle "materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lett b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana";

VISTO il Regolamento (CE) n. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 ed in particolare l'articolo 21 comma 2, che dispone che "l'autorità competente può autorizzare il trasporto di stallatico tra due punti situati presso la stessa azienda o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno dello stesso Stato Membro, senza documento commerciale o certificato sanitario";

VISTO il Decreto MiPAAF n. 27417 del 22/12/2011 recante "Modifica al DM n. 30125 del 22/12/09. Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale, come modificato dal DM n. 10346/11;

VISTO il Decreto 4 marzo 2011 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante "Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88";

VISTO il Decreto Legge n. 83/2012, ed in particolare il comma 2 bis dell'articolo 52 "Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti" che modifica l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

PRESO ATTO dell'Allegato 3 alla DGR n. 1928 del 2/10/2012 recante "Attuazione del Decreto MiPAAF n. 27417 del 22/12/2011 recante "Modifica al DM n. 30125 del 22/12/09. Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale, come modificato dal DM n. 10346/11;

RITENUTO di ottemperare a quanto previsto dal decreto interministeriale 7 aprile 2006;

DATO per acquisito il parere del Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia e delle Organizzazioni professionali Agricole, sulla base della documentazione inviata in data 11/02/2013, in relazione alla proposta di "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante " Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 nelle zone ordinarie".

Per quanto sin qui riportato si propone di approvare l'Allegato A "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante " Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 nelle zone ordinarie", alla presente Deliberazione, costituente parte integrante della stessa.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 – comma 4 – lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Agricoltura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

2DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse che si intendono integralmente riportate;

- di approvare l'Allegato A "Disciplina tecnica regionale di recepimento del Decreto Interministeriale del 7 aprile 2006 recante " Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 nelle zone ordinarie", costituente parte integrante della presente Deliberazione, composto da n. 35 pagine;

- di incaricare il Segretariato Generale della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel B.U.R.P., ai sensi dell'art. 6, lett. e), L.R. n. 13/1994;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura di inviare copia del presente atto deliberativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico e al Servizio Comunicazione Istituzionale presso la Presidenza della Giunta Regionale, per la pubblicazione dello stesso sul portale della Regione www.regione.puglia.it, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 20 giugno 2008, n. 15 in materia di trasparenza amministrativa;
- di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola